

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto. Le seguenti condizioni generali regolano il rapporto contrattuale fra fornitore e il cliente AUTOMA SRL (di seguito "AUTOMA") con sede legale in Ancona, Via Casine di Paterno 122/A, iscritta al CCIAA di Ancona, n. REA AN-108287, C.F./P.IVA 01090140425. Tali condizioni saranno vincolanti per il fornitore in seguito all'accettazione dello stesso dell'ordine, con riferimento a queste condizioni generali. AUTOMA si riserva, tuttavia, il diritto di modificare, di tanto in tanto, a propria esclusiva discrezione, tali condizioni generali.

Art. 2 Termini e modalità di pagamento e di consegna. I termini di pagamento e di consegna stabiliti di comune accordo nell'ordine di acquisto sono perentori e sono essenziali per AUTOMA e fissati nell'esclusivo interesse di AUTOMA ai sensi dell'art. 1457 C.C. La consegna dei beni indicati nell'ordine e di tutti gli accessori degli stessi nonché di tutti i documenti dovrà avvenire nel termine perentorio fissato nell'ordine, dovendo in difetto essere decurtato dal prezzo indicato nell'ordine tutti i danni derivanti per AUTOMA da tale ritardo. La consegna dovrà comprendere tutta la documentazione tecnica e giuridica richiesta dalla normativa in vigore alla data del presente accordo per la tipologia dei beni in questione. Ogni onere e/o costo relativo alla documentazione richiesta dalla normativa vigente e/o ogni eventuale spese derivante dal presente contratto rimane a carico esclusivo del fornitore, eccezion fatta per le spese di trasporto che potranno essere a cura e carico di AUTOMA; in caso contrario non si accettano addebiti di costi relativi alle spedizioni stesse. La custodia dei beni, con ogni conseguente responsabilità, rimarrà a carico del fornitore sino alla effettiva e concreta consegna dei medesimi ad AUTOMA.

Art. 3 Prezzi. I prezzi indicati dal fornitore si intendono fissi e non modificabili. Pertanto, nel caso in cui i prezzi dei beni indicati nell'ordine di acquisto siano differenti da quelli in vigore al momento del ricevimento dello stesso, il fornitore contatterà tempestivamente AUTOMA la quale avrà la facoltà di non confermare l'ordine. Fin d'ora il fornitore rinuncia espressamente a richiedere la rescissione del presente contratto, dichiarando espressamente che non ricorrono le ipotesi previste negli articoli 1447 e 1448 C.C.

Art. 4 Normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione infortuni e inquinamento. Il fornitore dichiara che i beni in questione sono conformi a tutto quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, prevenzione infortuni e inquinamento, impegnandosi espressamente a sostenere in via esclusiva tutti i costi e gli eventuali oneri conseguenti ad eventuali mancanze in tal senso.

Art. 5 Regolarità contributiva. Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere (art. 76 D.P.R. N. 445/2000) dichiara la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti di riferimento e produrrà la relativa autocertificazione della regolarità contributiva.

Art. 6 Regolarità complessiva degli appalti. I soggetti affidatari del contratto di cui al presente regolamento sono tenuti ad eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture ivi compresi. Il contratto non può quindi essere ceduto, a



pena di nullità. Qualora ci fossero i termini affinché vengano accettati contratti di subappalto, l'azienda si solleva da qualsivoglia responsabilità per eventuali inadempimenti dei soggetti subappaltanti.

Art. 7 Esame dei prodotti. AUTOMA è tenuta ad esaminare la merce ricevuta in modo accurato al momento della consegna e a comunicare nel dettaglio al fornitore, entro 60 (sessanta) giorni dalla consegna, eventuali vizi riscontrati o riscontrabili all'esito di tale esame, ovvero a proporre qualsiasi altro reclamo in relazione ai beni. Nel caso in cui AUTOMA non effettui la comunicazione di cui sopra, i beni saranno considerati definitivamente accettati e conformi a quanto richiesto nell'ordine, ferma restando la possibilità, esperibile entro e non oltre 1 (uno) anno dalla consegna, di far valere eventuali vizi non apparenti, purché la relativa denuncia sia stata effettuata entro 8 (otto) giorni dalla scoperta degli stessi (in conformità con quanto disposto dall'articolo 1495 C.C.). Resta inteso che AUTOMA dovrà rifiutare la consegna, da parte del vettore, di confezioni con imballi danneggiati.

Art. 8 Clausola risolutiva espressa e clausola penale. Laddove per qualsivoglia motivo e/o ragione il fornitore non adempia tempestivamente agli obblighi previsti nel presente contratto, sarà facoltà di AUTOMA di avvalersi della presente clausola risolutiva dandone comunicazione al fornitore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata; in tal caso il fornitore dovrà corrispondere ad AUTOMA, a titolo di clausola penale ex art. 1382 c.c., l'importo pari a due (2) volte il totale del prezzo indicato nell'ordine al netto dell'Iva ivi specificata, salvo ogni maggior danno sofferto da AUTOMA.

Art. 9 Comunicazioni. Qualunque comunicazione di una parte all'altra ai sensi del presente accordo dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi presso le rispettive sede legali o presso gli indirizzi di posta elettronica certificata reperibili presso il Registro delle Imprese.

Art. 10 Completezza ed efficacia del contratto, legge applicabile. Questo accordo costituisce l'intero accordo tra le parti, annullando ogni precedente accordo verbale. Nessuna aggiunta e/o modifica al presente contratto potrà essere effettuata se non per iscritto tra le medesime parti. Questo accordo è e sarà vincolante per le parti, i loro rappresentanti legali e i loro successori a qualunque titolo. Qualora alcune disposizioni del presente contratto risultino nulle e/o comunque invalide, tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci. Il presente accordo è inderogabilmente disciplinato dalla legge italiana.

Art. 11 Foro competente. Per ogni controversia derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente contratto sarà inderogabilmente ed esclusivamente competente il Foro di Ancona.

